

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1/2026

Approfondimenti fiscali e giuslavoristici per il mondo sportivo

Oggetto	Sintesi operativa della Circolare n. 7/E dell'Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2026 — Chiarimenti in materia di D.Lgs. n. 36/2021 (Riforma dello sport e lavoro sportivo)
Destinatari	ASD, SSD, Enti del Terzo Settore sportivi, dirigenti e responsabili amministrativi
Data	7 agosto 2026

Premessa

Con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ufficiali sull'applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo introdotta dal D.Lgs. n. 36/2021. Il documento risponde a sette quesiti e produce effetti operativi immediati per ASD, SSD e enti sportivi dilettantistici in tutte le forme giuridiche.

Quesito 1

SSD in forma societaria: condizioni per la decommercializzazione

Riferimenti normativi: art. 148, commi 3 e 8, TUIR; artt. 7 e 8 D.Lgs. n. 36/2021; art. 4, quarto comma, secondo periodo, DPR n. 633/1972

Chiarimento dell'Agenzia: Le SSD costituite in forma di società di capitali o cooperative che intendano beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini IRES e IVA devono integrare nello statuto:

- le clausole previste dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 36/2021 (che disciplinano, tra l'altro, la possibilità di adottare un modello di lucratività attenuata);
- le clausole più rigorose previste dall'art. 148, comma 8, del TUIR (divieto assoluto di distribuzione indiretta di utili).

Conseguenza operativa: Una SSD che abbia adottato solo le clausole del D.Lgs. 36/2021, senza integrare quelle del comma 8 del TUIR, non può beneficiare della decommercializzazione fiscale. Le stesse condizioni si applicano ai fini IVA.

Azione raccomandata: Verifica immediata dello statuto sociale. Se incompleto, procedere all'integrazione in sede di assemblea straordinaria.

Quesito 2

Rimborsi forfetari ai volontari e soglia dei 15.000 euro

Riferimenti normativi: art. 29, D.Lgs. n. 36/2021; art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021; art. 25 DPR n. 600/1973

Chiarimento dell'Agenzia: I rimborsi forfetari ai volontari (fino a 400 euro mensili) concorrono al raggiungimento e al superamento della soglia di esenzione fiscale di 15.000 euro annui. Se il volontario ha già superato tale soglia per effetto di altri compensi da lavoro sportivo autonomo, il rimborso diventa imponibile ed è soggetto a ritenuta d'acconto ex art. 25 DPR n. 600/1973.

Situazione	Trattamento del rimborso forfetario
Compensi sportivi annui < 15.000 euro	Rimborso esente fino a concorrenza della soglia
Compensi sportivi annui = 15.000 euro (già raggiunta)	Rimborso interamente imponibile
Compensi sportivi annui > 15.000 euro	Rimborso interamente imponibile + ritenuta d'acconto
Soglia superata parzialmente (compensi + rimborso > 15.000)	Solo l'eccedenza rispetto a 15.000 euro è imponibile

Azione raccomandata: Monitorare per ciascun volontario i compensi sportivi percepiti nell'anno solare prima di erogare rimborsi forfetari in esenzione.

Quesiti 3 e 4

Ambito applicativo delle soglie IRPEF e IRAP

Riferimenti normativi: art. 36, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. n. 36/2021; D.Lgs. n. 446/1997 (IRAP)

Chiarimento — IRPEF (Quesito 3): La soglia di 15.000 euro opera a monte sulla base imponibile e si applica a prescindere dalla tipologia contrattuale, estendendosi anche al lavoro subordinato sportivo dilettantistico. Per la parte eccedente si applicano le regole ordinarie del lavoro dipendente.

Chiarimento — IRAP (Quesito 4): L'esclusione dalla base imponibile IRAP fino a 85.000 euro annui si applica a tutti i rapporti di co.co.co. dell'area del dilettantismo, inclusi i collaboratori amministrativo-gestionali. La circolare non si pronuncia sul trattamento IRAP del lavoro subordinato sportivo.

Tipologia di rapporto	Soglia IRPEF	Soglia IRAP
Co.co.co. sportiva	15.000 euro	85.000 euro
Collaboratore amministrativo-gestionale (co.co.co.)	15.000 euro	85.000 euro
Lavoro subordinato sportivo dilettantistico	15.000 euro	Non oggetto del quesito 4

Quesito 5

IVA: dispensa dagli obblighi di fatturazione per prestazioni sportive esenti

Riferimenti normativi: art. 36-bis, D.L. n. 75/2023; art. 36-bis, DPR n. 633/1972

Chiarimento dell'Agenzia: Gli enti sportivi dilettantistici che effettuano prestazioni esenti connesse alla pratica sportiva possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ex art. 36-bis del DPR n. 633/1972. La dispensa richiede una preventiva comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. In assenza di tale comunicazione restano fermi gli ordinari obblighi di fatturazione.

Azione raccomandata: Verificare se la comunicazione è già stata presentata. In caso contrario, procedere tempestivamente.

Quesito 6

IVA: cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta

Riferimenti normativi: art. 36-bis, D.L. n. 75/2023; art. 132, par. 1, lett. m), direttiva IVA 2006/112/CE; art. 32 DPR n. 633/1972

Chiarimento dell'Agenzia: La cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta da parte di una ASD o SSD a favore di una società professionistica non può ritenersi strettamente connessa con la pratica dello sport. L'operazione attiene all'aspetto economico-finanziario relativo all'acquisizione delle prestazioni e dei diritti dell'atleta. Va qualificata come prestazione di servizi ex art. 32 del decreto IVA, con applicazione dell'aliquota ordinaria.

Azione raccomandata: In presenza di trasferimenti di atleti verso società professionistiche, verificare il corretto assoggettamento ad IVA ordinaria dell'operazione.

Quesito 7

Raccolta fondi e proventi commerciali: agevolazione estesa alle SSD

Riferimenti normativi: art. 25, comma 2, L. n. 133/1999; L. n. 398/1991; art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 38/2026 (conv. L. n. 88/2026, in vigore dal 23 maggio 2026)

Chiarimento dell'Agenzia: Il D.L. n. 38/2026 ha aggiornato l'ambito soggettivo dell'art. 25, comma 2, L. n. 133/1999. L'agevolazione si applica ora a tutti gli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 36/2021 in regime ex L. n. 398/1991, incluse le SSD in forma societaria.

Limiti applicativi: massimo 2 eventi per anno solare; limite massimo di proventi: 51.645,69 euro per anno.

Checklist operativa post-circolare**Per le SSD in forma societaria:**

- Lo statuto contiene le clausole del D.Lgs. 36/2021 (artt. 7 e 8)?
- Lo statuto contiene anche le clausole del comma 8 dell'art. 148 TUIR?
- Se anche una sola risposta è negativa, la decommercializzazione non può operare né ai fini IRES né ai fini IVA.

Per la gestione dei volontari:

- Viene monitorato per ciascun volontario l'ammontare dei compensi sportivi percepiti nell'anno?
- I rimborsi forfetari vengono erogati in esenzione solo a chi non ha superato la soglia dei 15.000 euro?

Per la gestione del personale:

- La soglia dei 15.000 euro viene applicata anche ai dipendenti sportivi dilettantistici?
- I collaboratori amministrativo-gestionali vengono inclusi nell'esclusione IRAP fino a 85.000 euro?

Per gli adempimenti IVA:

- È stata presentata all'Ufficio competente la comunicazione per la dispensa dagli obblighi di fatturazione?
- Le cessioni del diritto alle prestazioni sportive di atleti verso società professionistiche vengono assoggettate ad IVA ordinaria?

Per raccolte fondi e attività commerciali:

- L'ente verifica la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 25, comma 2, L. n. 133/1999?
- Vengono monitorati il numero degli eventi e il limite annuale dei proventi (max 2 eventi, max 51.645,69 euro)?
- È verificata la corretta applicazione del regime agevolativo anche per le SSD in forma societaria?

Circolare Informativa n. 1/2026 — ValoreSportivo.it — Agosto 2026

Documento predisposto a fini divulgativi sulla base della Circolare n. 7/E dell'Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2026. Le informazioni contenute non costituiscono parere professionale. Per l'applicazione al caso concreto si raccomanda di rivolgersi a un consulente qualificato.